

STATUTO della BANCA della PROVINCIA di MACERATA S.p.a.

TITOLO I - Denominazione, sede e durata

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "BANCA della PROVINCIA di MACERATA S.p.a.", in forma abbreviata "BPrM S.p.a."

Articolo 2

La Società ha sede sociale e direzione generale in Macerata, Via Carducci n. 67, e può istituire agenzie, filiali e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Articolo 3

Il domicilio dei Soci, per i loro rapporti con la Società, si intende eletto presso la sede sociale.

Articolo 4

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO II - Oggetto

Articolo 5

1. La Società ha per oggetto e scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia ed all'estero. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio dei servizi d'investimento e dei relativi servizi accessori. Per il migliore raggiungimento dello scopo sociale, la Società può compiere qualsiasi operazione strumentale o comunque connessa.

2. La società opera sull'intero territorio nazionale. In tale concetto rientrano gli investimenti in tutto il mondo di persone fisiche e giuridiche aventi residenza e/o sede in Italia, nonché quelli effettuati sul territorio nazionale da persone fisiche e giuridiche aventi residenza e/o sede all'estero.

TITOLO III - Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

Articolo 6

1. Il capitale sociale è determinato in € 28.300.000,00, costituito da n. 28.300 azioni ordinarie del valore nominale di € 1.000,00 ciascuna, ed è interamente versato.

L'assemblea straordinaria in data 15/04/2016 ha deliberato l'aumento di capitale € 4.000.000 in via scindibile e a pagamento mediante l'emissione di n. 4.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di € 1.000; dette azioni verranno offerte in opzione e prelazione agli azionisti; le azioni inopstate verranno acquistate dai Pattisti sino al 24/06/2016, data di chiusura del collocamento.

Quanto sopra con un conseguente aumento di capitale sociale fino all'ammontare massimo finale di € 32.300.000.¹

2. Ogni aumento di capitale deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, restando riservato agli Azionisti il diritto d'opzione per ogni nuova emissione da esercitarsi secondo le norme previste dal presente Statuto e dalla Legge, salvi i casi in cui l'interesse della società esiga l'esclusione o la limitazione del diritto stesso.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e beni.

3. Il capitale sociale può essere aumentato in conformità alle prescrizioni di legge ed alle indicazioni della normativa di vigilanza.

Articolo 7

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili.

2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 8

1. L'emissione di obbligazioni di qualsiasi categoria, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

2. L'emissione di obbligazioni convertibili in azioni è deliberata dall'Assemblea straordinaria determinando il rapporto di cambio e i tempi e le modalità di collocamento, di estinzione e di conversione, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO IV - Assemblea

Articolo 9

1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale di Macerata, o altrove purché in territorio della provincia, in via ordinaria o straordinaria nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti.

3. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'Assemblea ordinaria approva:

i. le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, del restante personale ivi compresi i collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;

ii. i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;

iii. i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Il Consiglio di Amministrazione informa annualmente l'Assemblea in ordine ai meccanismi di remunerazione e incentivazione applicati.

5 L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare l'elezione, senza alcun onere per la Società, di un Presidente onorario individuato fra le

¹ Assemblea straordinaria e ordinaria del 15/04/2016 ha conferito delega al Presidente perché provveda, a conclusione della sottoscrizione, a modificare nuovamente l'art. 6 dello Statuto mediante indicazione del capitale effettivamente sottoscritto e versato alla data di chiusura e con eliminazione della parte relativa alla proposta di aumento di capitale deliberata.

personalità che abbiano assunto la carica di Presidente e che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della Società. La carica è incompatibile con le funzioni di gestione e controllo della Società. La carica è a vita salvo rinuncia dell'interessato ovvero in caso di revoca da parte dall'Assemblea ordinaria per atti e/o comportamenti che possono ledere l'immagine della Banca.

6. L'Assemblea straordinaria è convocata secondo necessità sotto l'osservanza delle norme di legge che la regolano.

7. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci effettivi.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea.

9. Il Presidente dell'Assemblea verifica la sua regolare costituzione e la presenza di Azionisti rappresentanti il capitale necessario per poter validamente deliberare; dirige e regola la discussione, stabilisce le modalità della votazione e proclama i risultati della stessa.

10. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea. In caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario sono svolte da un notaio. L'Assemblea può anche nominare due Scrutatori che possono essere anche non soci e scelti tra i dipendenti della Società.

11. Per intervenire nelle Assemblee è necessario il deposito delle azioni da eseguirsi nel termine di almeno due giorni prima di quello dell'Assemblea e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione. A tale adempimento sono soggetti i soci che non hanno le azioni in deposito presso la banca.

Il diritto d'intervento del Socio in Assemblea è regolato dalla legge.

12. La rappresentanza dei Soci in Assemblea è regolata dall'articolo 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità degli atti di rappresentanza ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

13. L'Assemblea può tenersi anche in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi; possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei Soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate; vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto d'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno; l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

14. Di ciascuna adunanza viene redatto processo verbale che, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori, deve essere riportato in apposito libro.

15. Per i quorum costitutivi e le maggioranze deliberative valgono le disposizioni di cui al Codice Civile e del presente Statuto.

TITOLO V - Consiglio di Amministrazione

Articolo 10

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri. Il numero degli Amministratori è stabilito di volta in volta dall'Assemblea ordinaria che li nomina. Essi possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi sociali, sono rieleggibili e sono eletti con il sistema del voto di lista di seguito indicato:

a) la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci ai sensi dei commi successivi, nelle quali i candidati debbono essere elencati assegnando loro un numero progressivo. Le liste possono essere di tre tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere due candidati indipendenti ed un rappresentante dei soci di minoranza, e le seconde riservate agli indipendenti ed ai rappresentanti dei soci di minoranza i cui requisiti vengono precisati di seguito;

b) i requisiti di indipendenza sono stabiliti dall'art. 2399 del Codice Civile. S'intende inoltre indipendente: b.1) il soggetto che non ha intrattenuto nell'anno precedente ed in quello in

corso, neppure indirettamente, rapporti tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio quali un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale con l'emittente o con società partecipate o società, enti o persone partecipanti in grado di esercitare un'influenza notevole sull'emittente; b.2) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla precedente lettera b.1). Il consiglio di amministrazione valuta infine l'indipendenza dei propri componenti tenendo presente che un amministratore non è indipendente se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la società o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società;

c) s'intende di minoranza il candidato non socio ovvero il socio possessore direttamente o indirettamente di non più di 10 azioni e che non abbia vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente;

d) le liste presentate dai Soci debbono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;

e) ciascun Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;

f) hanno diritto di presentare liste ordinarie soltanto i Soci che, insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, mentre il quorum di presentazione si riduce al 3% per le liste di indipendenti e/o di minoranza.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci, almeno due giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea, debbono presentare o recapitare presso la sede della Società copia della documentazione comprovante il diritto di partecipare all'Assemblea, salvo che le azioni non siano già depositate presso la banca;

g) unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato alla lettera d), debbono essere depositate presso la sede della Società le dichiarazioni con le quali ciascun candidato attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, in particolare - per gli interessati - la specifica dichiarazione di indipendenza e/o di rappresentanza della minoranza, nonché di non ricoprire incarichi presso altre aziende come regolamentato al comma 5.;

h) ciascun avente diritto al voto può votare una sola lista per ciascuna delle tre tipologie previste: lista di nomina ordinaria, lista per il consigliere indipendente e lista per il consigliere di minoranza.

2. All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:

a) dalla lista ordinaria che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere, fatta salva la riserva minima in favore degli amministratori indipendenti e in rappresentanza della minoranza;

b) dalle liste per i consiglieri indipendenti e di minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci sono tratti, in ordine di elenco, i primi rappresentanti in numero almeno: di uno per la categoria dei rappresentanti di minoranza; di due per gli indipendenti;

c) in caso di parità di voti di lista vengono eletti i candidati più anziani di età;

d) con la previsione del precedente punto b) viene comunque resa possibile la presenza in Consiglio di Amministrazione di due consiglieri indipendenti e di un rappresentante dei soci di minoranza. In mancanza di presentazione delle liste di indipendenti o delle liste dei rappresentanti dei soci di minoranza, i consiglieri indipendenti e di minoranza verranno nominati dalla lista ordinaria risultata seconda per numero di voti o, in mancanza di tale lista, dall'unica lista presentata o votata.

3. La nomina degli Amministratori che, per qualsiasi ragione, non sono stati eletti con il sistema del voto di lista qui previsto, è fatta dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente statuto.

5. In sede di accettazione della carica i membri del Consiglio di Amministrazione dichiarano per iscritto di assumersi i seguenti impegni a pena di decadenza dall'incarico:

- comunicare tempestivamente le situazioni idonee a configurare ipotesi di incompatibilità o di perdita dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente previsti;

- partecipare ad almeno il 65% delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della banca indette annualmente;
- non ricoprire il ruolo di amministratore in qualsiasi banca anche non concorrente e su tutto il territorio nazionale.

Quanto sopra sarà oggetto di verifica annuale da parte del Consiglio stesso ovvero, in difetto di questi, da parte del Collegio Sindacale.

6. La sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora venga a mancare la maggioranza degli Amministratori deve intendersi decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Articolo 11

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale, o altrove purché in provincia di Macerata, su convocazione del Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre Consiglieri e può essere convocato anche dal Collegio Sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. La convocazione del Consiglio è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma o telex, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio dei destinatari almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Nella stessa forma la convocazione è comunicata ai Sindaci.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri membri in carica e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, senza diritto di voto. Su proposta del Presidente, e per la sua intera durata, il Consiglio nomina un Segretario scegliendolo tra i dipendenti della Società. Di ogni adunanza del Consiglio viene redatto processo verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve essere riportato su apposito libro.

5. La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso deve essere assicurata la possibilità di intervento nella discussione in tempo reale e la riunione collegiale si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

6. I singoli Amministratori debbono dare notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, hanno in determinate operazioni della Società.

In particolare, i singoli Amministratori non partecipano alle discussioni ed alle votazioni di delibere inerenti obbligazioni della Banca da contrarre con loro stessi o con soggetti ad essi collegati o correlati, ovvero da contrarre con soggetti presso i quali gli stessi svolgano funzioni di amministrazione, direzione o controllo o di consulenza, ai sensi della vigente normativa. L'Amministratore deve dichiarare la presenza del proprio conflitto d'interesse prima dell'inizio della discussione della relativa delibera.

Articolo 12

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano tassativamente riservati alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci.

2. Sono riservate in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari;
- b) i principi per l'assetto generale della Società e la struttura organizzativa della stessa, nonché i principali regolamenti interni;
- c) la nomina del Direttore Generale, la sua revoca, sospensione, rimozione e cessazione;

- d) le norme dello stato giuridico ed economico del personale dipendente, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;
- e) la redazione del bilancio e la sua sottoposizione all'Assemblea dei Soci;
- f) il conferimento, su proposta del Direttore Generale, dell'incarico di Vice Direttore Generale e la nomina di Dirigenti;
- g) il bilancio preventivo annuale;
- h) l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- i) la eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- l) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo (controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna), sentito l'organo con funzione di controllo;
- m) la nomina e la revoca del responsabile della funzione di antiriciclaggio, sentito l'organo con funzione di controllo.

Articolo 13

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, se non nominato dall'Assemblea, ed uno o due Vice Presidenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione può conferire incarichi o deleghe speciali ad alcuni suoi membri, comunque a non più della metà degli stessi.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri deliberativi:
 - in materia di erogazione del credito ad un Comitato esecutivo, al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale, a Dirigenti, a Funzionari ed a preposti alle Filiali;
 - in materia di gestione corrente al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale, a Dirigenti, a Funzionari ed a preposti alle Filiali;determinando i limiti delle deleghe e le modalità del loro esercizio.
4. Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire compiti specifici a singoli Consiglieri per settori di attività e/o singoli negozi.
5. Le decisioni assunte dai delegati debbono essere riferite al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo.

Articolo 14

1. Il Comitato Esecutivo è composto da tre Consiglieri di Amministrazione, di cui almeno uno indipendente. La nomina e la revoca degli stessi viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due componenti, dei quali almeno uno indipendente. Le delibere devono essere prese all'unanimità; la mancanza dell'unanimità fa ritornare l'argomento nella competenza del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età, che ne indice le convocazioni, l'ordine del giorno e ne dirige l'attività. Al Comitato Esecutivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale, in funzione di relatore proponente, ed il Responsabile di Area Crediti, in qualità di segretario. Alle riunioni del Comitato può altresì partecipare il Presidente del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
4. In ipotesi di assenza o impedimento del Direttore Generale e/o del Responsabile di Area Crediti le relative funzioni sono svolte dai rispettivi sostituti.
5. Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vengono portate a conoscenza del Consiglio alla prima riunione utile.

TITOLO VI - Presidente

Articolo 15

1. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

c) può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli riservati alla competenza esclusiva di quest'ultimo, nei casi di urgente necessità. Le decisioni debbono essere assunte su proposta del Direttore Generale se riguardano l'erogazione del credito o attengono al personale, e sentito il Direttore Generale stesso in tutte le altre materie, nonché portate a conoscenza del Consiglio alla sua prima riunione successiva;

d) promuove e sostiene, su proposta del Direttore Generale, in ogni grado di giurisdizione, di fronte a qualsiasi Giudice ed anche di fronte ad Arbitri, le liti che interessano la Società con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa. Consente l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari;

e) nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale e arbitrale, nella quale è comunque interessata la Società;

f) rilascia procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisori;

g) si pone come interlocutore degli organi interni ed esterni di auditing e controllo.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le facoltà ed i poteri attribuitigli sono esercitati dal Vice Presidente, ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, da quello indicato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, o dall'altro in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO VII - Direttore Generale

Articolo 16

1. Il Direttore Generale, in aggiunta alle attribuzioni che gli sono deferite dal presente Statuto, ai poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione e ad ogni altra attribuzione di sua competenza:

a) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione e sovrintende alla struttura organizzativa della Società di cui è responsabile;

b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificamente al Consiglio di Amministrazione;

c) avanza motivate proposte ai competenti organi amministrativi in tema di credito, di personale e di spese generali, e presenta agli stessi organi amministrativi motivate relazioni su tutto ciò che è di competenza deliberativa degli stessi;

d) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) consente alle cancellazioni di iscrizioni, di trascrizioni, di privilegi e ad ogni altra formalità ipotecaria, alle surrogazioni a favore di terzi ed alla restituzione di pegni, quando il credito garantito risulta interamente estinto o inesistente;

f) è capo del personale, nei cui confronti esercita le funzioni assegnategli dalle norme che regolano i relativi rapporti di lavoro.

2. Il Direttore Generale deve dare notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, ha in determinate operazioni della Società.

In particolare, il Direttore Generale non partecipa alle discussioni ed alle votazioni di delibere inerenti obbligazioni della Banca da contrarre con lo stesso o con soggetti ad esso collegati o correlati, ovvero da contrarre con soggetti presso i quali lo stesso svolga funzioni di amministrazione, direzione o controllo o di consulenza, ai sensi della vigente normativa. Il Direttore Generale deve comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione la presenza del proprio conflitto d'interesse o prima dell'inizio della discussione della relativa delibera.

Articolo 17

1. Per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri e di quelli delegati, il Direttore Generale si avvale del o dei Vice Direttori Generali e degli altri Dirigenti.

2. Il Direttore Generale può delegare la firma, disgiunta o congiunta, a dipendenti della Società e può rilasciare procura speciale anche a terzi per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti.

3. In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale Vicario. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Vicario fa piena prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.

4. Il Vice Direttore Generale, gli altri Dirigenti e i dipendenti delegati sono sottoposti ai medesimi doveri di comunicazione del conflitto di interessi di cui all'art. 16 comma 2.

TITOLO VIII - Collegio Sindacale

Articolo 18

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere riconfermati.

2. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci. Le liste possono essere di due tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere almeno un candidato in rappresentanza dei soci di minoranza, e la seconda riservata ai soli candidati proposti dai soci di minoranza, intendendosi questi ultimi i soci possessori direttamente o indirettamente di non più di 10 azioni e che non abbiano vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente.

Le liste presentate dai Soci debbono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Dalla lista ordinaria che riceva il maggior numero di voti verranno eletti, nell'ordine di lista, il Presidente, il primo membro effettivo ed il primo membro supplente.

Dalla lista riservata ai soci di minoranza che riceva il maggior numero di voti verranno eletti, nell'ordine di lista, il secondo membro effettivo ed il secondo membro supplente.

Nel caso venga presentata e/o votata una sola lista, questa esprimerà, nell'ordine di lista, il Presidente e tutti i membri effettivi e supplenti del collegio.

3. Ogni avente diritto al voto potrà votare soltanto una lista.

Inoltre:

- in caso di parità di voti viene designato il candidato più anziano di età;
- nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, gli subentra il primo dei candidati non eletti della lista cui appartiene quello che non ha accettato;
- in caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, gli subentra il Sindaco supplente appartenente alla stessa lista del Sindaco sostituito.

4. La nomina di Sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati ai sensi del procedimento sopra descritto, viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

5. Il Collegio Sindacale, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

6. I compiti del Collegio Sindacale sono stabiliti dall'art. 2403 del codice civile.

Tra i compiti di tale organo altresì rientra la vigilanza:

- sulla complessiva funzionalità del sistema dei controlli interni;
- sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, con particolare riguardo al processo di determinazione del capitale interno (ICAAP);
- sul rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.

Il Collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

Tale organo dovrà inoltre effettuare periodicamente una verifica della propria adeguatezza in termini di poteri, di funzionamento e di composizione in relazione alle dimensioni raggiunte di volta in volta dalla banca.

Ai sensi della vigente normativa, il Collegio propone all'Assemblea dei Soci, con adeguata motivazione, la società di revisione a cui conferire l'incarico di revisore legale dei conti.

7. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità o che non posseggono i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

8. I Sindaci debbono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in attività di amministrazione e controllo in società di capitali, in attività professionali o di insegnamento universitario e in attività dirigenziali presso enti e pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

9. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

10. I Sindaci non possono ricoprire cariche di qualsiasi genere in altre banche. Gli stessi sono inoltre sottoposti ai limiti di cumulo per incarichi ricoperti in altre aziende o enti di cui alla normativa vigente in materia di emittenti: in merito a tali incarichi i Sindaci sono tenuti a farne comunicazione annuale alla banca contestualmente all'invio al competente Organo di vigilanza in proposito demandato.

11. I Sindaci devono dare notizia al Consiglio di Amministrazione di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, hanno in determinate operazioni della Società.

In particolare, i Sindaci non partecipano alle discussioni di delibere inerenti obbligazioni della Banca da contrarre con gli stessi o con soggetti ad essi collegati o correlati, ovvero da contrarre con soggetti presso i quali gli stessi svolgano funzioni di amministrazione, direzione o controllo o di consulenza, ai sensi della vigente normativa.

12. Il collegio sindacale ha l'obbligo di informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

13. Il collegio sindacale può promuovere l'azione di responsabilità verso gli amministratori nei casi e con la maggioranza di cui all'art. 2393 del codice civile.

TITOLO IX - Compensi e rimborsi agli Amministratori e ai Sindaci

Articolo 19

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2389, comma due, del Codice Civile, per il Presidente, i Vice Presidenti ed i Consiglieri investiti di particolari compiti, ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano le medaglie di presenza nella misura stabilita dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. L'Assemblea può inoltre assegnare ai membri del Consiglio di Amministrazione una indennità annua.

Articolo 20

L'Assemblea dei Soci che li nomina determina l'assegno annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio, adeguandolo alle tariffe stabilite dalla legge. Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragione del loro ufficio.

TITOLO X - Rappresentanza e firma sociale

Articolo 21

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano:

a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nei casi di sua assenza o di impedimento, a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto;

b) al Direttore Generale nei limiti dei poteri conferitigli dal presente Statuto e/o dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'uso della firma sociale, oltre che alle persone che hanno la rappresentanza legale della Società, spetta agli Amministratori investiti di particolari compiti, ai Dirigenti, ai Quadri direttivi

ed agli altri dipendenti della Società designati dal Direttore Generale, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e nei limiti dei poteri loro delegati.

TITOLO XI - Bilancio e utili

Articolo 22

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio decorre dalla data di iscrizione della Società al Registro delle Imprese e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Al termine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio che deve essere comunicato al Collegio Sindacale, con la relazione accompagnatoria, nei termini di legge.
3. I Soci possono prendere visione del bilancio che, a tale scopo, deve restare depositato presso la sede sociale, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ad ogni altra documentazione prescritta dalla legge, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e comunque fino a quando non sia stato approvato.

Articolo 23

1. L'utile netto risultante dal bilancio annuale è destinato come segue:
 - a) il 10% (dieci per cento) alla riserva legale fino a quando la stessa non ha raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale;
 - b) alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria in misura non inferiore al 15% (quindici per cento);
 - c) sino al 10% (dieci per cento) ad uno stanziamento da destinare al supporto di iniziative socialmente utili;
 - d) a dividendo per tutti gli Azionisti nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - e) a riserva straordinaria l'eventuale residuo.
2. I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla loro esigibilità confluiscono nella riserva legale.

TITOLO XII – Revisione legale dei conti

Articolo 24

Considerati gli artt. 2409 bis e segg. del codice civile ed il D. Lgs. n. 39/2010, la revisione legale dei conti della Società è conferita dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata dell'organo di controllo, ad una società di revisione che risulti iscritta nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010 e comunque, in caso di modificazioni di legge, aventi i requisiti richiesti per tale funzione dalla normativa vigente. L'assemblea altresì ne determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento durante l'incarico stesso.

TITOLO XIII - Recesso

Articolo 25

1. Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:
 - a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
 - b) la trasformazione della Società;
 - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione;
 - e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
2. I Soci non possono addurre ulteriori cause di recesso.

TITOLO XIV - Scioglimento e liquidazione

Articolo 26

Al verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento della Società, l'Assemblea delibera le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO XV - Rinvio

Articolo 27

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono e si richiamano le vigenti disposizioni di Legge e delle norme speciali che regolano la materia.

Il presente Statuto sociale è stato approvato dalle Assemblee Straordinarie dei Soci tenutesi in Macerata nelle date del 27 luglio 2006, del 30 aprile 2007 e del 27 novembre 2009, in Pollenza il 20 gennaio 2012, in Civitanova Marche il 24 aprile 2012, in data 26 ottobre 2012 e in data 29 aprile 2014; altresì è stato aggiornato in seguito alle conversioni dei prestiti obbligazionari avvenute nelle date del 28 febbraio 2009 e del 31 luglio 2009, nonché in seguito alla conclusione in data 30/11/2013 della sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 26 ottobre 2012.

Il Presente Statuto è stato altresì approvato dall'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci tenutasi a Civitanova Marche il 15/04/2016.